

Comune di Ronco Scrivia
(Provincia di Genova)

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
RACCOLTA DEI RIFIUTI
E IL FUNZIONAMENTO
DELL'ISOLA ECOLOGICA**

Approvato con D.C.C. N° 44 del 27.11.03,
Entrato in vigore il 01.01.2004

TITOLO I – RACCOLTA RIFIUTI

Art.1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina la gestione del Servizio di Raccolta dei rifiuti, per i servizi attivati sul territorio comunale e, le modalità di funzionamento dell'Isola Ecologica sita in via Bazzano.

Il Comune di Ronco Scrivia, nelle forme previste dalla legge, svolge le seguenti attività e servizi in materia di Raccolta Differenziata dei Rifiuti:

- a) raccolta dei rifiuti non selezionabili;**
- b) raccolta dei rifiuti selezionabili (vetro, carta, plastica);**
- c) raccolta dei rifiuti organici provenienti da utenze domestiche;**
- d) raccolta dei medicinali scaduti, pile e batterie esauste;**
- e) raccolta del legno e del ferro;**
- f) raccolta dei rifiuti cimiteriali.**
- g) raccolta frigoriferi , televisori, computer ecc.**
- h) raccolta pneumatici.**
- i) raccolta ingombranti .**

Art.2 – Finalità

Il Comune, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del D.L.vo n° 22/97, favorisce la raccolta differenziata dei rifiuti di stessa categoria effettuata secondo modalità e con mezzi che ne impediscano il mescolamento con le altre frazioni e il conferimento separato.

Tali servizi verranno svolti con modalità, condizioni e con mezzi che garantiscano il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi imposti dal D.Lgs. 05.02.97 n. 22, come modificato dal D.Lgs. 08.11.97 n.389 e s.m.i.

Art. 3 - Estensione territoriale del servizio

I servizi oggetto del presente Regolamento riguardano il territorio comunale di Ronco Scrivia, e troveranno definizione specifica negli allegati dell'apposito capitolato d'appalto dei servizi stessi.

I servizi potranno essere svolti mediante conferimento stradale o presso l'area ecologica, come meglio specificato negli articoli successivi

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare in tutto o in parte, i suddetti servizi, intensificandoli o ridimensionandoli con aggiunte o riduzioni di alcuni di essi, procedendo con appositi atti aggiuntivi che potranno fissare, previo accordo con l'appaltatore, la maggiorazione o diminuzione dei servizi ed ove occorra, le modifiche alle modalità del servizio.

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono da considerare ad ogni effetto come servizi pubblici e come tali non potranno essere interrotti o sospesi dall'appaltatore.

Art.4 Modalità di Conferimento

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante una delle seguenti modalità:

a)raccolta porta a porta e similari

b)raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio

c)raccolta presso isola ecologica appositamente attrezzata

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata saranno definite favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

3. Ove è attivato il servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U.

4. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato e che devono essere chiaramente indicate sul contenitore stesso.

5. Il Comune, in accordo con il Gestore del Servizio, può promuovere in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità di rifiuti da avviare a discarica o al recupero energetico; può promuovere, altresì, il compostaggio delle frazioni organiche in appositi impianti e a livello domestico

6. I rifiuti domestici non ingombranti e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.

7. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei cassonetti predisposti dal Gestore del Servizio, negli orari stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sui dispositivi stessi.

8. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilati:

1. i rifiuti domestici ingombranti

2. i rifiuti pericolosi

3. i rifiuti speciali non assimilabili

4. sostanze allo stato liquido
 5. materiali in fase di combustione
 6. materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto
 7. le frazioni di rifiuti per le quali è istituita la raccolta differenziata
9. I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei cassonetti, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili, chiusi per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del cassonetto deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso ed il loro conferimento deve avvenire nel cassonetto più vicino.
10. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta; tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità. Gli aghi delle siringhe, inoltre, devono essere conferiti previo rincappucciamento.
11. E' vietato lasciar cadere, gettare e depositare nelle strade ed aree pubbliche, sui marciapiedi e sulle aree aperte soggette al pubblico passaggio, immondizia o rifiuti di qualsiasi genere, sia solidi che liquidi, anche se allo scopo di fornire alimento ad animali .
12. E' altresì vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatti salvi i casi di abbruciamento dei residui vegetali, come disciplinati dal Regolamento- delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui all'art. 48 della Legge Regione Liguria n° 4 del 22.1.99.

**Art. 5 – Servizi, attrezzatura e modalità di
espletamento della raccolta mediante conferimento stradale**

I predetti contenitori dovranno essere così utilizzati:

- a) Raccolta differenziata del vetro: contenitori di colore verde– svuotamento con frequenza quindicinale nei centri di Ronco Scrivia, Borgo Fornari e Isolabuona, con frequenza mensile nelle località e nelle frazioni;
- b) Raccolta differenziata della carta e cartone: contenitori di colore bianco– svuotamento con frequenza settimanale nei centri di Ronco Scrivia, Borgo Fornari e Isolabuona, con frequenza quindicinale nelle località e nelle frazioni;
- c) Raccolta differenziata della plastica: contenitori di colore giallo – svuotamento con frequenza settimanale nei centri di Ronco Scrivia, Borgo Fornari e Isolabuona, con frequenza quindicinale nelle località e nelle frazioni;
- d) Raccolta differenziata dei rifiuti organici provenienti da utenze domestiche:
 - cassonetti marroni - svuotamento con frequenza bisettimanale;

- e) Raccolta differenziata dei medicinali scaduti, pile e batterie: svuotamento con frequenza mensile e stoccaggio in contenitori ermetici siti nell'area ecologica, in attesa di smaltimento in sito specializzato;
- f) Raccolta differenziata di cartoni, imballaggi presso le attività commerciali e di servizio: la raccolta avverrà settimanalmente, il volume di cartoni, imballaggi dovrà essere ridotto e confezionato dall'utenza al fine di facilitarne il servizio. Le modalità di effettuazione del servizio e del percorso verranno ogni qualvolta concordati fra l'Amministrazione Comunale, il gestore dei servizi e gli esercizi commerciali interessati al servizio.

Art. 6 – Attrezzatura e modalità per l'espletamento della raccolta mediante l'utilizzo dell'area ecologica.

Il gestore del servizio garantirà l'apertura e la chiusura dell'area ecologica sita in via Bazzano due volte alla settimana, nelle giornate di Mercoledì e Sabato rispettivamente dalle ore 15.00 alle 18.00 e dalle ore 9.00 alle ore 12.00, mantenendo l'area interna ed esterna in condizioni igieniche e di decoro tali che non possa derivarne nocimento alla salute pubblica.

Nell'area ecologica potranno essere conferiti i seguenti rifiuti:

- a) materiali legnosi;
- b) carta e cartoni da imballaggio;
- c) plastica;
- d) materiali ferrosi
- e) pneumatici;
- f) vetro;
- g) pile e batterie esauste;
- h) medicinali scaduti;
- i) frighi, lavatrici, ecc.
- j) televisori, computer ecc.
- k) ingombranti.

Potranno conferire presso l'area ecologica i cittadini e le ditte aventi sede nel Comune di Ronco Scrivia, che presentino al momento del conferimento, copia della cartella esattoriale TARSU dell'anno precedente e un documento di riconoscimento.

Per il pagamento dei servizi resi presso l'Area Ecologica, il Servizio Tributi del Comune provvederà direttamente, visti gli elenchi dei conferimenti forniti dal gestore, addebitando all'utenza sulla cartella esattoriale TARSU dell'anno successivo – in un apposita voce "Recupero Crediti conferimento isola ecologica"-, le somme derivate dall'applicazione dell'apposito tariffario, che verrà approvato dalla Giunta Comunale, sulla base della seguente ripartizione tipologica di utenze e rifiuti :

TIPO DI SERVIZIO	UTENZA DOMESTICA	ATTIVITA' COMMERCIALE
raccolta dei rifiuti selezionabili (vetro, carta, plastica)		

raccolta frigoriferi, lavatrici,		
raccolta ingombranti presso area ecologica		
raccolta ingombranti mediante servizio porta a porta		
Raccolta pneumatici		
Raccolta del legno		
Raccolta del ferro		
Raccolta televisori, computer, ecc.		

Art.7 - Norme relative ai contenitori

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, saranno collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio.
2. Ogni successivo spostamento di cassonetti che riguardi un'intera via (o un lungo tratto o una diramazione di essa) o piazza, deve essere di massima concordato con l'Ufficio competente .
3. Ove previsti in area privata, i contenitori devono comunque essere di proprietà del Gestore del Servizio, salvo casi del tutto particolari che saranno preventivamente verificati con il proprietario dell'area.
4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedirne esalazioni moleste; gli stessi, nonchè le relative piazzole di sedime, devono essere sottoposti a frequenti lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
5. La collocazione dei cassonetti deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. E' vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare i cassonetti; è vietato, altresì, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.
6. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del Gestore del Servizio gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica (50 centimetri per lato).
7. Nella medesima area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi; la valutazione di tali elementi è effettuata dal Gestore del Servizio di concerto con la Polizia Municipale, tenendo presente il più possibile le esigenze dell'utenza.
8. La capacità dei cassonetti è comunque variabile a seconda del tipo in relazione alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare.

9. In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standards in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

Art. 8 – Obbligo del gestore dei servizi

A richiesta dell'Amministrazione comunale, il gestore dovrà impegnarsi ad apportare modifiche e variazioni all'organizzazione del servizio, per ottenere migliori risultati, purchè la richiesta non comporti nuovi e maggiori oneri.

Il Gestore si dovrà impegnare a mantenere tutti i mezzi di trasporto, attrezzature e contenitori, per i vari tipi di rifiuto, perfettamente efficienti e in adeguato stato di manutenzione e pulizia.

L'Impresa sarà responsabile, e risponderà in solido, per ogni e qualsiasi danno che possa essere arrecato alle persone, alle cose e/o animali che possa derivare da fatti avvenuti nell'espletamento dei servizi oggetto del presente atto, siano essi imputabili a carenza di rispondenza alla normativa, a difetto di installazione, ovvero a qualsiasi altro evento doloso, colposo o accidentale.

Art. 9 – Informazioni e pubblicità inerenti i servizi

Il Gestore, a proprie cure e spese, dovrà provvedere a fornire ogni contenitore, oltre tutti i dispositivi catarinfrangenti necessari, un adesivo, recante le indicazioni sui rifiuti da conferire. Annualmente l'impresa appaltatrice promuoverà una campagna informativa, da concordare preventivamente con l'A.C. – mediante avvisi, manifesti od incontri – per evitare lo smaltimento in discarica dei materiali recuperabili e per un corretto conferimento separato degli stessi. Nel primo anno di contratto la campagna pubblicitaria dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Quanto sopra dovrà in ogni caso avvenire previo accordo preventivo con l'Amministrazione comunale.

Art. 10 – Relazione sull'andamento della raccolta

Il Gestore ha l'obbligo di redigere con cadenza semestrale, una relazione sintetica in merito all'andamento della raccolta differenziata, nella quale dovranno essere riportati:

- a) i quantitativi di rifiuti raccolti, separati per tipologia di rifiuto e l'indicazione della destinazione degli stessi;
- b) copia della documentazione comprovante l'eventuale recupero delle frazioni raccolte separatamente;
- c) un'analisi critica relativa ai risultati;
- d) le eventuali correzioni o nuove proposte;

ART. 11 - Trasporto

1. Il trasporto di tutti i tipi di rifiuti deve avvenire, durante le operazioni di raccolta e trasferimento agli impianti di smaltimento e/o recupero, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27.07.84; pertanto:
 - a. gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per le caratteristiche specifiche dell'attrezzatura, sia per il loro stato di manutenzione e conservazione;
 - b. tali veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada ed alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) che possono essere concesse dal Sindaco, su conforme parere del Comando di Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

ART. 12 - Smaltimento

1. Lo smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante articolazioni particolari del medesimo, avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dagli Enti competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II – ULTERIORI NORME SUI RIFIUTI

Art.13 - FABBRICATI ED AREE SCOPERTE

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi, nonché curarne il diserbamento periodico in prossimità delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche, ad una distanza minima di 2 mt.
2. E' vietato l'accumulo di rifiuti in tali aree. In caso di scarico abusivo di rifiuti, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla rimozione ed avvio a smaltimento dei rifiuti abusivamente immessi ed al ripristino delle condizioni originarie dell'area; le operazioni ed i tempi a tal fine necessari saranno disposti con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n° 22/97;
3. Trascorso inutilmente il termine concesso con l'Ordinanza di cui al comma precedente, il Sindaco dispone affinché il servizio pubblico esegua gli interventi di bonifica con rivalsa delle spese sostenute a carico del soggetto obbligato.

ART. 14 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo ed altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza nonché e il diserbamento periodico in prossimità delle aree di circolazione, dei cigli delle strade e delle aiuole e delle aree pubbliche, ad una distanza minima di 2 mt..
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, si rimanda a quanto già indicato dal D.Lgs. 22/97.

ART. 15 - MERCATI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti provenienti dalla propria attività in appositi sacchi chiusi e conferirli negli appositi contenitori o in eventuali attrezzature allestite dal Gestore del Servizio.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dall'orario di chiusura.

ART. 16 - AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, i quali devono mantenere costantemente pulito il suolo ad essi concesso, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione di cui al comma 1 deve risultare perfettamente pulita.

ART. 17 - AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite durante l'occupazione e devono essere riconsegnate pulite, sempre a cura degli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 18 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate .
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.
3. In tali occasioni di particolare rilevanza soprattutto in termini di affluenza di pubblico, i promotori dovranno attivare, col coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, un piano di raccolta differenziata pre, durante e post manifestazione relativamente ai rifiuti riciclabili prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.

ART. 19 - VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato, per le strade pubbliche o aperte al pubblico, distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti o da Aziende pubbliche, nonché Associazioni che svolgano attività rivolte alla cittadinanza o all'utenza.

ART. 20 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

ART. 21 - CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico dovranno essere rimosse e smaltite a cura del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L.

ART. 22 - ANIMALI

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.

2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonchè a pulire l'area eventualmente sporcata.
3. Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 23 - CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonchè di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
2. Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, che accedano a qualsiasi titolo, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
3. Alla chiusura del cantiere, l'area esterna pubblica deve essere perfettamente pulita a cura dell'impresa e sgombera da qualsiasi residuo di lavorazione (legno, residui inerti, metalli, plastica, ecc.).

Art.24 - CADITOIE E POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede alla pulizia delle caditoie stradali esistenti su aree aperte pubbliche e private soggette ad uso pubblico, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche tramite i pozzetti stradali. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere nei pozzetti stessi.

ART. 25 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

1. I produttori di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.L.vo n° 22/97 nonchè di quelle contenute nella normativa regionale.
2. Per la raccolta e lo smaltimento di detti rifiuti, il Comune può istituire servizi pubblici integrativi tramite apposite convenzioni da stipularsi tra il Gestore del Servizio ed i detentori dei rifiuti stessi, ai sensi dell'art. 21 - comma 5 - D.L.vo n° 22/97 e nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e successive modificazioni.

ART. 26 - VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:
 - a. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;
 - b. il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui alla precedente lett. a., qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;
 - c. i centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;
 - d. è vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;
 - e. i veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

ART. 27 - RIFIUTI INERTI

1. I rifiuti inerti provenienti da demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, devono essere avviati a smaltimento presso discariche autorizzate e secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

ART. 28 - TRASPORTO DI RIFIUTI INERTI OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 15 del D.L.vo n° 22/97 inerente al formulario per il trasporto di rifiuti effettuato da enti o imprese, al fine di controllare la provenienza e la destinazione dei rifiuti inerti di cui all'articolo precedente, onde evitare l'abbandono indiscriminato degli stessi, i conducenti di autoveicoli e motoveicoli in transito nel territorio del Comune di Ronco Scrivia (esclusi i veicoli in dotazione al Gestore del Servizio, quelli dei Comuni e delle Aziende Municipalizzate o Speciali, o per questi Enti operanti), che trasportano rifiuti inerti provenienti da lavori di ristrutturazioni edilizie e di demolizioni effettuati in proprio, sono tenuti a munirsi di apposita dichiarazione, secondo le indicazioni di cui al presente articolo.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì accompagnare i trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

3. Tale dichiarazione deve comunque contenere:
- provenienza dei residui o rifiuti
 - data, ora e luogo di inizio trasporto
 - luogo di destinazione degli stessi
4. Detta documentazione deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo durante il trasporto e deve essere conservata, per eventuali ulteriori controlli, per un anno dalla data dell'avvenuto deposito o smaltimento, corredata dalla documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione del rifiuto.

ART. 29 -RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva che possa generare rifiuti speciali e speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
2. Il Comune ha facoltà di richiedere ai produttori di esibire le convenzioni stipulate con ditte debitamente autorizzate e la documentazione comprovante l'effettivo avvenuto smaltimento, per un periodo di cinque anni precedenti la richiesta.

TITOLO III – SANZIONI

ART. 30 - SANZIONI

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n° 689/81, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di sotto specificati:

- a) per violazione alle norme dell'art. 4 - p.to 7: conferimento nei contenitori predisposti dal Gestore del Servizio di rifiuti impropri:
 - da 100 a 450 € se il conferimento riguarda rifiuti urbani pericolosi
 - da 100 a 450 € se il conferimento riguarda rifiuti speciali
 - da 150 a 1050 € se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- b) per violazione alle norme di cui all'art. 4 - p.to 12: divieto di incendiare i rifiuti all'aperto da 50 a 250 €
- c) per violazione alle norme dell'art.4 – p.to 3 conferimento fuori dai cassonetti appositamente predisposti dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata da 25 a 150 €

- d) per violazione alle norme dell'art.4 – p.to 9 abbandono dei rifiuti fuori dai cassonetti da 10 a 75 €
- e) per violazione alle norme dell'art. 7: spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dal Gestore del Servizio da 25 a 200 €
- f) per violazione alle norme dell'art. 15: mancata pulizia delle aree di parcheggio mercati da 50 a 450 €
- g) per violazione alle norme dell'art. 16: obbligo dei gestori di esercizi pubblici di tenere pulite le aree di rispettiva pertinenza da 50 a 450 €
- h) per violazione alle norme dell'art. 17: obbligo degli appartenenti a spettacoli viaggianti di mantenere pulite le aree occupate durante l'uso e al momento della riconsegna delle stesse da 100 a 600 € oltre agli oneri di pulizia dell'area
- i) per violazione alle norme dell'art.19:divieto di distribuire volantini da 25 a 150 €
- j) per violazione alle norme dell'art. 22: contravvenzione al divieto di sporcare il suolo con lordure di animali:da 25 a 150 €
- k) per violazione alle norme dell'art. 24: smaltimento di rifiuti attraverso pozzetti stradali:
- da 25 a 200 € se il conferimento riguarda rifiuti urbani
 - da 100 a 600 € se il conferimento riguarda rifiuti speciali
 - da 200 € a 1.050 € se il conferimento riguarda rifiuti speciali pericolosi
- l) per violazione alle norme degli art. 28: obbligo di dichiarazione in caso di trasporto di rifiuti ingombranti e di rifiuti inerti: da 25 a 105 €